

STATUTO

DEL CENTRO MISSIONARIO FR. VITTORIO FACCIN- ODV

ART. 1 **(Denominazione e sede)**

E' costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: **CENTRO MISSIONARIO FR.VITTORIO FACCIN ODV** assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e acconfessionale.

L'associazione ha sede legale in via G.Spillere n.6, nel comune di Villaverla (VI).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 **(Statuto)**

L'associazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 **(Efficacia dello statuto)**

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della associazione stessa.

ART. 4 **(Interpretazione dello statuto)**

Lo statuto è interpretato secondo le regole dell'interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 **(Finalità e Attività)**

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale con l'obiettivo aiutare le persone disagiate in tutte le parti del mondo.

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono, ai sensi dell'art.5 del D.Lgs.117/2017:

u) sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- raccolta di rottami di ferro, indumenti, mobilia, etc;
- cernita di indumenti e relativa distribuzione e/o spedizione al fine di aiutare le persone in stato di disagio;
- iniziative varie al fine di sensibilizzare le persone alla necessità di intervenire a favore delle persone in stato di disagio, mirate alla più ampia diffusione delle attività del Centro e al sostegno di particolari progetti. L'Associazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi.

Per l'attività di interesse generale prestata l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del consiglio direttivo.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17.

L'associazione di volontariato opera nel territorio della Regione Veneto.

ART. 6 (Ammissione)

Sono associati dell'associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato, ratificata dall'assemblea nella prima riunione utile. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

L'ammissione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

ART. 7 (Diritti e doveri degli associati)

Gli associati dell'associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;

- votare in Assemblea trascorso un mese dall'iscrizione nel libro degli associati purché in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio d'esercizio, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 31;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 117/17 e s.m.i.;

Gli associati dell'associazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

ART. 8 (Qualità di volontario)

L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e alle condizioni prevalentemente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

ART. 9 (Perdita della qualifica di socio)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato con ratifica da parte dell'assemblea.

E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 10 (Gli organi sociali)

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli Associati
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Organo di controllo (subordinandone la nomina al verificarsi delle condizioni previste dalla legge)
- Organo di revisione (subordinandone la nomina al verificarsi delle condizioni previste dalla legge)

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART. 11 (L'Assemblea)

L'assemblea è composta da tutti gli associati dell'associazione ed è l'organo sovrano.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di due deleghe per ciascun associato. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti gli associati.

ART.12 (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali ai sensi dell'Art.28 del Codice del Terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica dell'ammissione e dell'esclusione degli associati deliberata dal Consiglio Direttivo;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 (Convocazione)

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Negli altri casi su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno 1/10 degli associati o quando il consiglio direttivo lo ritiene necessario.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta (lettera, e-mail), contenente l'ordine del giorno spedita o consegnata almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

ART. 14 (Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.

ART. 15 (Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza della metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 16 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari da 5 a 9 membri eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili per 3 mandati.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dell'associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dal medesimo al suo interno.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- Elege tra i suoi membri il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere;
- Amministra l'associazione;
- Attua le deliberazioni dell'assemblea;
- Predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale e li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
- Predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- Stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- Cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- È responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS, qualora operativo, previsti dalla normativa vigente;
- Disciplina e delibera l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- Accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
- redige l'eventuale regolamento interno.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 17 (Il Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 18 (Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico e' nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 19 (Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 20 (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in un'apposita voce di bilancio, previste fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

ART. 21 (I beni)

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23 (Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione.

Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso e il bilancio sociale, qualora previsto, devono essere affissi presso la sede sociale.

ART. 24 (Bilancio sociale)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017 l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 25
(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 26
(Personale retribuito)

L'associazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 27
(Responsabilità ed assicurazione degli associati)

Gli associati volontari sono assicurati per malattie e infortunio connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28
(Responsabilità della associazione)

L'associazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 29
(Assicurazione dell'associazione)

L'associazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della associazione stessa.

ART. 30
(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 31
(Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, e degli altri organi sociali.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 60 giorni dalla data della richiesta formulata in forma scritta al Consiglio Direttivo.

ART. 32 **(Disposizioni finali)**

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

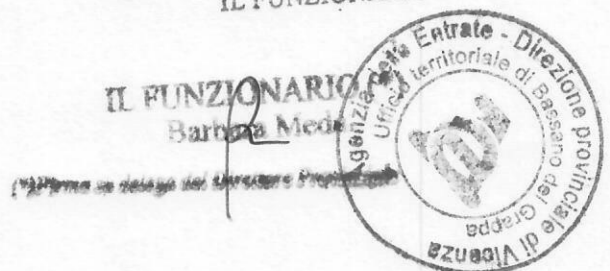
ART. 33 **(Norma transitoria)**

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtis medesimo.

A decorrere del termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE
ESTREMI DI REGISTRAZIONE
09/04/2019 Serie 3 N. 2264
imposta di trascrizione € _____
Totale Imposta € ESENTI
IL FUNZIONARIO



VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE

“CENTRO MISSIONARIO FR. VITTORIO FACCIN –ODV–

In data 26 Giugno 2019, alle ore 20,00 presso Sede Sociale del Centro Missionario Fratel Vittorio Faccin –ODV– in Via _G. Spillere, 6_ a Villaverla, si è riunita l'Assemblea Straordinaria degli associati per discutere e deliberare , come da convocazione inviata il 12 Giugno 2019, sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1- Modifiche statutarie conseguenti alla Riforma del terzo settore (art.101 D.lgs. 117/2017)

Il Presidente Putin Mario dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da Segretario Munari Mario. Il Presidente constata la presenza degli associati come da allegata lista.

Il Presidente constata che l'Assemblea è validamente costituita ai sensi dello Statuto vigente e pertanto metà più uno.

Il Presidente illustra l'argomento all'ordine del giorno “Modifiche statutarie conseguenti alla Riforma del terzo settore (art.101 D.lgs. 117/2017)”, illustra le motivazioni che hanno reso necessario l'adeguamento dello statuto al fine di ottemperare a quanto previsto obbligatoriamente dalla Riforma del terzo settore D.Lgs.117/17.

Il Presidente apre la discussione e dopo ampio dibattito propone di mettere in votazione il testo del nuovo Statuto.

Il Presidente accerta che sono favorevoli al nuovo Statuto tutti gli associati presenti per un totale di n. 43 votanti, di cui n.36 in proprio e n.7 per delega, su n.60 associati iscritti. Nessun contrario e nessun astenuto.

Il Presidente dichiara approvato il nuovo statuto sociale che dispone di conservare agli atti come “allegato A” della presente delibera.

Si dà mandato al Presidente ad effettuare ulteriori variazioni che dovessero intervenire e si rendessero necessarie all'adeguamento dello statuto.

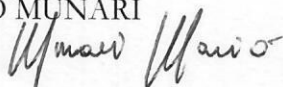
Si dà mandato all'associato Munari Mario di provvedere alla registrazione della presente delibera con l'allegato Statuto chiedendo l'esenzione di bollo e imposta di registro.

Si delega il Presidente a effettuare ulteriori variazioni nel caso si rendessero necessarie per l'adeguamento dello statuto a quanto previsto dalla riforma del Terzo Settore,

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente chiude la seduta alle ore 21,30 dello stesso giorno, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

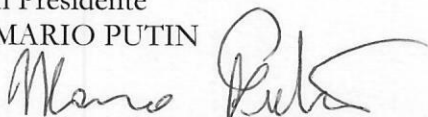
Il Segretario

MARIO MUNARI



Il Presidente

MARIO PUTIN



CENTRO MISSIONARIO FR.VITTORIO FACCIN (ONLUS)

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 26.06.2019

ASSOCIATI iscritti al 04.06.2019		FIRMA	delega
1	BARBIERI ELDA	Barbi Edda	
2	BASSAN MARILENA	Bassan Marilena	
3	BELVICINO MARIAELENA	Belvicino Maria Elena	
4	BICEGO ANNA		Bassan Marilena
5	BIGARELLA MARIA FULGENZIA		Carolina D'Angelo
6	BINOTTO LUCIA	Binotto Lucia	
7	BORGIO GIULIANA	Borgio Giuliana	
8	BORGIO LORENZO	Borgio	
9	CARRETTA BENIAMINO		Carretta Beniamino
10	CAROLLO FLAVIANO	Carollo Flaviano	
11	CAROLLO MARILENA		
12	CATTELAN TERESA ANNA		
13	COLA MARIA ASSUNTA	Cola Maria Assunta	
14	CRESTANI MIRELLA	Crestani Mirella	
15	DA SOGHE MARIA LUISA		
16	DAL MOLIN FRANCESCA	Dal Molin Francesca	
17	DAL SANTO LELIA		
18	D'ANGELO CAROLINA	D'Angelo	
19	DIVIZZATTI GRAZIELLA	Divizzatti Graziella	
20	DIVIZZATTI MARIANO	Divizzatti Mariano	
21	DONA' DANIELA		
22	FABRIS SERGIO	Fabris Sergio	
23	FONTANA OLENZIA	Fontana Olenzia	
24	FASOLO EDOARDO		
25	GIACOMIN DARIO	Giacomin Dario	
26	GRENDENE LETIZIA		
27	LOVISON ANNA RITA		
28	LUCCHINI MAURIZIO	Lucchini Maurizio	
29	MANNI GIOVANNI AGOSTINO		
30	MARANGON LUCIA		

31	MARANGON MATILDE		
32	MARANGONI BERTILLA	Marangoni Bertilla	
33	MARCANTE TERESA		
34	MAROTTO GIANNI		
35	MION EMMA		
36	MUNARI MARIO	Munari Mario	Munari Mario
37	PASINATO TATIANA	Pasinato Tatiana	
38	PICHAMA LAURA	Pichama Laura	
39	PIZZATO MARISA	Pizzato Marisa	
40	POGIETTA LUCA	Pogietta Luca	
41	PUTIN MARIO	Putin Mario	
42	RECH OTTORINA	Rech Ottorina	
43	REVRENNA FRANCESCO	Revrenna Francesco	
44	REVRENNA PAOLO	Revrenna Paolo	
45	RIGOTTO MARIA AGNESE	Rigotto Maria Agnese	
46	ROSSATO ANGELA	Rossato Angela	
47	SADLER MANUELA	Sadler Manuela	
48	SANDONA' PIA	Sandona' Pia	
49	SANTI SILVANA	Santi Silvana	
50	SANTI GIANFRANCA		
51	SAVIO MARIA TERESA		Santi Silvana Ben M. G.
52	SBABO GIUSEPPE		
53	SOTTORIVA LUIGINO	Sottoriva Luigino	
54	SPILLERE RAFFAELLA		
55	STOCCHERO GIOVANNI	Stocchero Giovanni	Stocchero Giovanni
56	TAGLIAPIETRA ANELIA	Tagliapietra Anelia	
57	VEZZARO NICOLINO	Vezzaro Nicolino	
58	ZANIVAN PAOLINA	Zanivan Paolina	
59	ZENERE MARIANO	Zenero Mariano	
60	ZORDAN GIULIANA	Zordan Giuliana	